

NUMERO 1 - 2016

GIUSTIZIA CIVILE

RIVISTA GIURIDICA TRIMESTRALE

ISSN 0017-0631

DIREZIONE SCIENTIFICA
GIUSEPPE CONTE - FABRIZIO DI MARZIO



ESTRATTO:

ENRICO CARBONE

«Le une per mezzo delle altre»: l'interpretazione coerenziale delle clausole contrattuali



GIUFFRÈ EDITORE

«Le une per mezzo delle altre»: l'interpretazione coerenziale delle clausole contrattuali

Il saggio è dedicato alla c.d. interpretazione sistematica del contratto, della quale si prospetta la centralità nell'ambito dell'“operazione economica” e della “causa concreta”, nozioni tipiche di una concezione realistica dell'autonomia privata. In tale quadro, l'interpretazione sistematica viene rifondata su una logica “coerenziale”, anziché “corrispondentista”, diretta a indagare le clausole nell'oggettiva coerenza al piano economico del negozio, anziché nella soggettiva corrispondenza all'interno volere delle parti.

017

The essay is dedicated to the so-called systematic interpretation of the contract, which foresees the central part in the “operazione economica” and “causa concreta”, typical of a realistic notion of private autonomy. In this context, the systematic interpretation is re-founded on a “coherentist” logic, instead of a “correspondencist” one, directed at investigating the clauses in their objective coherence in the economic sense of the object of the contract, instead of in the subjective sense of the value given by the parties.

Sommario: 1. L'interpretazione globale tra diritto, logica ed esperienza. – 2. Nella lezione di Grasseti. – 3. Nella lezione di Betti. – 4. Nella lezione di Irti. – 5. Testo e *télos*. – 6. Spirito, intento e operazione. – 7. Unità delle clausole e *natura contractus*. – 8. Presunzione di significanza della clausola. – 9. Presunzione di sistematicità del contratto. – 10. Cogenza dell'art. 1363 c.c. – 11. Orientamenti giurisprudenziali. – 12. L'interpretazione coerenziale.

1. - L'interpretazione globale tra diritto, logica ed esperienza.

Il canone di globalità è destinato ad assumere un ruolo focale nella teoria e nella prassi dell'interpretazione del contratto.

A tale canone le origini storiche attribuiscono una funzione essenzialmente proibitiva, quale divieto per l'interprete, ché non frazioni il testo del negozio, né enfatizzi l'ordine delle clausole.

Istintivo il richiamo del *nisi tota lege*, che vietava di cavillare sugli aspetti particolari della legge contrattuale ¹.

Il padre dell'odierna disposizione codicistica ammoniva l'interprete a non farsi condizionare dalla posizione delle clausole, esse rilevando tutte, fossero precedenti alla clausola da interpretare o seguenti ²; monito già espresso nelle istituzioni di *common law* ³.

Lo stesso criterio dell'«interezza», utilizzato dalla norma napoleonica ⁴ e dalla traduzione italiana ⁵, si prestava a una lettura riduttiva, che tutto risolve nel divieto di interpretazione atomistica; egualmente il parametro della «complessità», impiegato dalla nostra disposizione vigente ⁶.

In questi termini negativi, così angusti, la regola dell'interpretazione unitaria appare pleonastica e ridondante, incapace di aggiungere alcunché a una direttiva comune di logica generale.

¹ «Incivile est, nisi tota lege perspecta, una aliqua particula eius proposita, iudicare vel respondere»: D. 1.3.24, *Celsus libro nono digestorum*.

² «On doit interpréter une clause par les autres clauses contenues dans l'acte, soit qu'elles précédent, ou qu'elles suivent»: R.J. POTHIER, *Traité des obligations*, I, Paris, 1764, 116.

³ «Ex antecedentibus et consequentibus fit optima interpretatio»: E. COKE, *Institutes*, II, London, 1642, 317.

⁴ «Toutes les clauses des conventions s'interprètent les unes par les autres, en donnant à chacune le sens qui résulte de l'acte entier»: art. 1161 *code civil*.

⁵ «Le clausole dei contratti s'interpretano le une per mezzo delle altre, dando a ciascuna il senso che risulta dall'atto intero»: art. 1136 c.c. 1865.

⁶ «Le clausole del contratto si interpretano le une per mezzo delle altre, attribuendo il senso che risulta dal complesso dell'atto»: art. 1363 c.c. 1942.

Non a caso, molto si è dovuto attendere perché essa, insieme alle altre regole dell'interpretazione contrattuale, fosse riconosciuta quale autentico imperativo di diritto, anziché semplice massima di esperienza.

Ciò può dirsi ormai acquisito.

L'approdo è stato raggiunto malgrado la forma narrativa dell'enunciato legale («si interpretano», anziché «si devono interpretare») ⁷; ed è stato raggiunto dalla dottrina del negozio fiduciario, impegnata a legare l'*unitas actus* con la malta dello «scopo economico complessivo» ⁸.

Affermata a dispetto della matrice logico-empirica ⁹, la giuridicità della regola dell'interpretazione complessiva è stata pure qualificata da un attributo di cogenza, nel senso che la regola medesima non potrebbe essere disapplicata dalla chiarezza letterale del contratto, né dalla volontà derogativa dei contraenti ¹⁰.

Eppure ancora riemerge una qualche sottovalutazione del canone di unità interpretativa, talora ridotto a criterio meramente logico, talora posposto a criteri strettamente esegetici; tutt'al più, atteggiato a criterio elettivo di settori particolari.

Nuovi riferimenti concettuali sembrano viceversa assegnare all'interpretazione globale una pregnante funzione ricostruttiva di stampo causalista. Ciò impone di aggiornare lo studio dell'istituto.

2. - Nella lezione di Grasseti.

Nella concezione bifasica grassetiana, l'interpretazione unitaria tende alla ricerca della volontà *in concreto* secondo i postulati della teoria volitiva, al cui fallimento si apre la ricerca della volontà *in abstracto* secondo i postulati della teoria dichiarativa ¹¹.

⁷ G. MESSINA, *L'interpretazione dei contratti*, 1906, in Id., *Scritti giuridici*, V, Milano, 1948, 181-182.

⁸ G. MESSINA, *Negozi fiduciari*, 1910, in Id., *Scritti giuridici*, I, cit., 92 ss.

⁹ F. CARNELUTTI, *L'interpretazione dei contratti e il ricorso in cassazione*, in *Riv. dir. comm.*, 1922, I, 140 ss.

¹⁰ F. CARNELUTTI, *L'interpretazione dei contratti*, cit., 151.

¹¹ C. GRASSETTI, *L'interpretazione dei contratti e la teoria dichiarativa*, in *Riv. dir. comm.*, 1937, I, 289 ss.

La regola della globalità agisce prima che sia constatata l'ambiguità del patto e non concerne l'interpretazione del patto ambiguo¹².

Il canone dell'interpretazione unitaria si eleva dalla dimensione logica di un semplice *Erfahrungssatz* perché ripete l'imperatività giuridica del precetto *voluntas spectanda*, «norma-principio» rispetto alla quale detto canone è «norma di secondo grado», «norma sussidiaria», «precetto non autonomo»¹³.

In un impianto sistematico celebre per l'ordine gerarchico, la regola dell'interpretazione complessiva, attenendo alla volontà *in concreto*, è sovraordinata alle regole dell'interpretazione oggettiva, attinenti alla volontà *in abstracto*, segnatamente alla regola che prescrive di intendere le espressioni equivoche nel senso più conveniente alla natura e all'oggetto del contratto¹⁴.

La positivizzazione giuridica del criterio logico non appare superflua, potendo concepirsi un ordinamento nel quale l'interpretazione del contratto sia esclusivamente letterale, secondo il motto *uti lingua nuncupassit ita ius esto*¹⁵.

Ferma la condizione ancillare della regola dell'interpretazione unitaria quale «esplicazione» e «complemento» della regola *voluntas spectanda*, dalla natura pubblicistica di quest'ultima l'altra desume la sua inderogabilità¹⁶. Il canone dell'«unità dell'atto» o «totalità del negozio» ha forza cogente, dunque, quale sviluppo della regola volontaristica, attenendo alla funzione «propriamente interpretativa» dell'interpretazione soggettiva, in opposizione alla funzione «interpretativa-integrativa» dell'interpretazione oggettiva¹⁷.

La regola dell'interpretazione unitaria si riferisce a tutte le clausole in

¹² C. GRASSETTI, *Patto ambiguo*, in V. SCIALOJA (fondato da), *Dizionario pratico del diritto privato*, V, 1, Milano, 1939, 301 ss.

¹³ C. GRASSETTI, *L'interpretazione dei contratti e il ricorso in cassazione*, in *Foro it.*, 1936, IV, 311 ss.; ID., *L'interpretazione del negozio giuridico, con particolare riguardo ai contratti*, Padova, 1938, 14 ss.

¹⁴ C. GRASSETTI, *Intorno al principio di gerarchia delle norme di interpretazione*, in *Foro it.*, 1941, I, 512-513.

¹⁵ C. GRASSETTI, *Intorno al principio di gerarchia*, cit., 513-514.

¹⁶ C. GRASSETTI, *Intorno al principio di gerarchia*, cit., 514.

¹⁷ C. GRASSETTI, *Interpretazione dei negozi giuridici «inter vivos» (diritto civile)*, in *Nss. D.I.*, VIII, Torino, 1962, 906.

senso «formale», quali mere proposizioni negoziali, a prescindere dall'autonomia «sostanziale» di ciascuna, quest'ultima potendo risultare solo all'esito dell'indagine sulla volontà concreta¹⁸.

La concezione bifasica e gerarchica non è affatto estranea all'opera bettiana, che tuttavia ne inquadra gli assunti in una visione dogmatica più ampia e in una teoria generale dell'interpretazione¹⁹.

3. - Nella lezione di Betti.

Nella metodologia ermeneutica bettiana, la materia interpretativa è «oggettivazione dello spirito» in «forma rappresentativa»²⁰.

La regola di «totalità e coerenza» eccita un «circolo di reciprocità», che illumina il tutto mediante le parti e le parti mediante il tutto, attraverso stadi progressivi di «comprensione provvisoria»²¹.

Totalità e coerenza danno corpo a una regola di metodo, «la cui osservanza garantisce l'esito epistemologico dell'interpretazione»²².

Posta l'antitesi fra interpretazione «psicologica» e interpretazione «tecnica», l'una finalizzata a svelare la *mens* dei dichiaranti, l'altra a sanare l'inadeguatezza delle dichiarazioni²³, l'ermeneusi «interdipendente» è ascritta all'interpretazione psicologica, che ne viene informata a obiettivi di «totalità e intrinseca coerenza»²⁴.

Per alcuni, su questa lezione pesa l'egemonia della teoria generale di ispirazione ermeneutica, con l'effetto paradossale di deludere l'attesa dogmatica circa i profili civilistici della regola di totalità²⁵.

Per altri, la circolarità ermeneutica favorisce l'oggettivazione dei valori

¹⁸ C. GRASSETTI, *Clausola del negozio*, in *Enc. dir.*, VII, Milano, 1960, 184-185.

¹⁹ F. ZICCARDI, *L'opera di C. Grassetti e gli studi sull'interpretazione*, in *Studi in onore di C. Grassetti*, III, Milano, 1980, 2065-2066.

²⁰ E. BETTI, *Le categorie civilistiche dell'interpretazione*, in *Riv. it. sc. giur.*, 1948, 34 ss.

²¹ E. BETTI, *Le categorie civilistiche dell'interpretazione*, cit., 46 ss.

²² E. BETTI, *Teoria generale dell'interpretazione*, I, Milano, 1955, 304 ss.

²³ E. BETTI, *Interpretazione della legge e degli atti giuridici. Teoria generale e dogmatica*, Milano, 1949, 295 ss.; Id., *Teoria generale del negozio giuridico*, 2^a ed., in F. VASSALLI (diretto da), *Trattato di diritto civile italiano*. Torino, 1950, 339 ss.

²⁴ E. BETTI, *Interpretazione della legge e degli atti giuridici*, cit., 308; Id., *Teoria generale del negozio giuridico*, cit., 351.

²⁵ G. BENEDETTI, *L'interpretazione dell'atto di autonomia privata tra teoria generale e dogmatica nel pensiero di E. Betti. Un paradosso*, in V. FROSINI-F. RICCOBONO (a cura di), *L'ermeneutica giuridica di E. Betti*, Milano, 1994, 7 ss.; per la specificità del metodo bettiano rispetto

semantici e contribuisce a «depsicologizzare» il negozio giuridico, in omaggio al principio di autoresponsabilità delle parti ²⁶.

Come sia, l'ermeneutica negoziale bettiana è parsa indissolubilmente legata alla «fattispecie», punto di mediazione tra contenuto economico-sociale dell'atto e determinazione legale degli effetti ²⁷.

4. - Nella lezione di Irti.

Nell'analisi scettica irtiana, la crisi della fattispecie si ripercuote sul canone di totalità interpretativa, alterandone le prospettive e riducendone le ambizioni.

In premessa, la complessità non ha valore «oggettuale», ma appena «strumentale», non definisce il «significato complessivo» delle clausole, ma il «significato singolare» della clausola, sicché l'art. 1363 c.c. non dovrebbe rubricarsi «interpretazione complessiva delle clausole», ma «interpretazione della clausola per mezzo delle altre» ²⁸.

L'art. 1363 c.c. dà giusto una «sintassi delle clausole», una «regola di calcolo», essendo illusorio parlare di interpretazione «sistematica», in quanto alle clausole la sistematicità può mancare del tutto ²⁹.

Il dogma della sistematicità è apertamente smentito dal fenomeno dell'antinomia, che impedisce di usare una clausola per interpretare la clausola incompatibile e impone di ricorrere all'interpretazione oggettiva, se non di arrendersi all'insignificanza ³⁰.

Lo spazio operativo dell'art. 1363 c.c. si restringe: ai fini dell'interpretazione complessiva, non rileva la clausola formale, ma solo la clausola imperativa, selezionata dall'esegesi letterale ³¹; non rileva la clausola nulla (salvi gli effetti *ex art.* 1362, comma 2, c.c.), né la premessa contrattuale (se

all'ermeneutica della «precomprensione», invece, F. WIEACKER, *Dalla storia del diritto alla teoria dell'interpretazione. Il pensiero filosofico-giuridico di E. Betti*, in *Riv. dir. civ.*, 1970, I, 301 ss.

²⁶ F. GAMBINO, *L'interpretazione del contratto in E. Betti*, in N. IRTI (a cura di), *L'interpretazione del contratto nella dottrina italiana*, Padova, 2000, 242.

²⁷ N. IRTI, *Itinerari del negozio giuridico*, in *E. Betti e la scienza giuridica del Novecento*, in *Quaderni fiorentini*, 7, Milano, 1979, 412 ss.

²⁸ N. IRTI, *La sintassi delle clausole. Note intorno all'art. 1363 c.c.*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 1989, 421 ss.

²⁹ N. IRTI, *La sintassi delle clausole*, cit., 423-424.

³⁰ N. IRTI, *La sintassi delle clausole*, cit., 426.

³¹ N. IRTI, *La sintassi delle clausole*, cit., 427, nt. 9.

non attirata da una clausola di rinvio), mentre la clausola a inserzione automatica influenza le altre clausole, ma non può esserne influenzata³². Si rimpiange la dizione minimalista dell'art. 1136 c.c. 1865, che, per essere riferita all'«atto intero» – insieme di clausole «coerenti o frammentarie, organiche o disperse, limpide o oscure» –, risultava scevra di «miraggi sistematici» e precludeva all'interprete di cercare, oltre le clausole, l'immaginaria unità economica dell'«affare» od «operazione»³³.

Quale principio di ultraletteralità (*scilicet*, rispetto alla lettera della singola clausola), il principio di complessità soffre limiti precisi.

L'art. 1363 c.c. sancisce un principio di «ultraletteralità intratestuale», attribuendo rilevanza al giro complessivo delle clausole («contesto verbale»), come l'art. 1362 c.c. sancisce un principio di «ultraletteralità extratestuale», attribuendo rilevanza al contegno complessivo delle parti («contesto situazionale»)³⁴; entrambi, tuttavia, non legittimano l'evasione dall'ambito dei «sensi oggettivamente reperibili» in base al codice linguistico³⁵.

Detto altrimenti, se la complessità intratestuale, al pari della complessità extratestuale, vuole il contratto come una «totalità organica», «può pur accadere che il singolo e concreto contratto non soddisfi questa pretesa di principio»³⁶.

Tali rilievi scettici acquistano particolare significato nella «crisi della fattispecie», crisi di un essenziale strumento di «calcolabilità giuridica»³⁷.

Indotta dall'espansione delle clausole generali e dal predominio della giurisdizione per valori, la crisi della fattispecie sposta l'interpretazione dalla tradizionale concezione «metodologica» a una nuova concezione «esistenzialistica», che annulla i margini della calcolabilità giuridica³⁸.

Nel contratto, la crisi della fattispecie viene aggravata dall'emergenza dei

³² N. IRTI, *La sintassi delle clausole*, cit., 427, nt. 10.

³³ N. IRTI, *La sintassi delle clausole*, cit., 428.

³⁴ N. IRTI, *Testo e contesto. Una lettura dell'art. 1362 c.c.*, Padova, 1996, 2-3.

³⁵ N. IRTI, *Testo e contesto*, cit., 8-9.

³⁶ N. IRTI, *Principi e problemi di interpretazione contrattuale*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 1999, 1147.

³⁷ N. IRTI, *Calcolabilità weberiana e crisi della fattispecie*, in *Riv. dir. civ.*, 2014, 987 ss.

³⁸ N. IRTI, *Un diritto incalcolabile*, in *Riv. dir. civ.*, 2015, 11 ss.

modelli teorico-pratici della «causa concreta» e dell'«operazione economica», che annulla i margini della calcolabilità negoziale ³⁹.

5. - Testo e *télos*.

La pertinenza del canone di globalità all'interpretazione soggettiva è acquisita sulla scia del codice civile del 1942, franco debitore dell'impostazione grassettiana (*Relazione al Re*, n. 622).

La soggettività non va fraintesa, tuttavia, né esasperata, giacché quel canone definisce il volere delle parti, ma secondo il «contenuto obbiettivo dell'atto» ⁴⁰.

Come rilevato in tema di *falsa demonstratio*, non può aversi un'interpretazione «correttiva» di marca soggettiva, che legittimi un senso incongruente al testo ⁴¹.

Il testo è il punto di riferimento dell'art. 1363 c.c., in opposizione all'extratesto cui si riferisce l'art. 1362 c.c. ⁴².

Peraltro, la testualità di cui all'art. 1363 c.c. non è una testualità «grammaticale», ma una testualità «logica» o, meglio, «teleologica» ⁴³.

Le finalità oggettivate nel testo contrattuale – *rectius*, nelle dichiarazioni che lo compongono ⁴⁴ – rappresentano la chiave operativa dell'interpretazione unitaria.

Nella misura in cui tali finalità plasmano la causa, l'interpretazione unitaria supera la dimensione esegetica, per attingere un obiettivo strutturale.

6. - Spirito, intento e operazione.

La connotazione soggettivistica dell'interpretazione unitaria non va immune da profili di ambiguità, fedelmente riflessi dalle ambivalenti nozioni di «spirito» e «intento».

³⁹ N. IRTI, *Un contratto incalcolabile*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 2015, 17 ss.

⁴⁰ G. OPPO, *Profili dell'interpretazione oggettiva del negozio giuridico*, Bologna, 1943, 5-6.

⁴¹ L. MENGONI, *Interpretazione del negozio e teoria del linguaggio. Note sull'art. 625 c.c.*, in *Il contratto. Silloge in onore di G. Oppo*, I, Padova, 1992, 311 ss.

⁴² F. CARRESI, *Il contratto*, in A. CICU-F. MESSINEO-L. MENGONI (diretto da), *Trattato di diritto civile e commerciale*, Milano, 1987, 523-524.

⁴³ F. CARRESI, *Il contratto*, cit., 525 ss.

⁴⁴ G. CIAN, *Forma solenne e interpretazione del negozio*, Padova, 1969, 51 ss.

Si assume che l'art. 1363 c.c. fornisca «un criterio indispensabile per la ricostruzione dello spirito delle dichiarazioni contrattuali»⁴⁵; che manifesti la «prevalenza dello spirito sulla lettera del contratto»⁴⁶; che dia uno strumento di ricerca dell'«intento»⁴⁷.

Inutile rimarcare che lo spirito è inafferrabile quale categoria del contratto, se non tramite l'oggettivazione rappresentativa indicata dall'ermeneutica bettiana; che neppure l'intento può fondare l'unità del contratto, se non attraverso l'oggettivazione del regolamento, altrimenti prevalendo le opposte letture di parte.

La critica all'assioma volontaristico dell'«unità dell'intento» ha messo in luce che il regolamento negoziale deve essere ricostruito «attraverso una considerazione obbiettiva delle operazioni da esso implicate»⁴⁸.

Non si tratta di divinare il volere soggettivo assiso nel foro interno delle parti, ma di evidenziare il «piano economico unitario» oggettivamente sotteso all'articolazione delle clausole⁴⁹.

Questa prospettiva sembra beneficiare della dialettica compositiva tra «interpretazione» e «qualificazione», che, mercé la sintesi in un unitario procedimento di individuazione della funzione pratico-giuridica del singolo negozio, appare in grado di liberare l'interprete dai vincoli della ricerca tipologica⁵⁰.

Nell'ambito di una concezione «realistica» dell'autonomia privata, l'art. 1363 c.c. esalta il nesso tra interpretazione e causa, quest'ultima sganciata dall'astrattezza del tipo e ricondotta alla concretezza dell'interesse⁵¹; l'interpretazione unitaria qualifica giuridicamente l'«operazione economica», anche se a struttura atipica e complessa⁵².

Detto altrimenti, la categoria dell'operazione economica funge da categoria ermeneutica, imponendo uno specifico «criterio di congruità»⁵³.

⁴⁵ L. MOSCO, *Principi sull'interpretazione dei negozi giuridici*, Napoli, 1952, 109.

⁴⁶ A. CATAUDELLA, *Sul contenuto del contratto*, Milano, 1966, 128.

⁴⁷ M. CASELLA, *Negozi giuridico (interpretazione del)*, in *Enc. dir.*, XXVIII, Milano, 1978, 19.

⁴⁸ G. ALPA, *Unità del negozio e principi di ermeneutica contrattuale*, in *Giur. it.*, 1973, I, 1, 1514.

⁴⁹ G. ALPA, *Unità del negozio*, cit., 1533.

⁵⁰ P. PERLINGIERI, *Interpretazione e qualificazione: profili dell'individuazione normativa*, in *Dir. e giur.*, 1975, 826 ss.

⁵¹ C. SCOGNAMIGLIO, *Interpretazione del contratto e interessi dei contraenti*, Padova, 1992, 330 ss.

⁵² C. SCOGNAMIGLIO, *Interpretazione del contratto*, cit., 425 ss.

⁵³ A. D'ANGELO, *Contratto e operazione economica*, Torino, 1992, 69 ss.

7. - Unità delle clausole e *natura contractus*.

Assai controversa è la relazione tra il principio interpretativo dell'unità delle clausole e il principio interpretativo della *natura contractus*, quest'ultimo declinato dall'art. 1369 c.c. («le espressioni che possono avere più sensi devono, nel dubbio, essere intese nel senso più conveniente alla natura e all'oggetto del contratto»).

Una tesi ascrive entrambi i principi all'interpretazione soggettiva, nel cui ambito, tuttavia, la regola dell'art. 1369 c.c. avrebbe una portata molto più circoscritta della regola dell'art. 1363 c.c., in quanto non riferita all'intera clausola, ma alla singola espressione ⁵⁴.

Per altra opinione, si tratterebbe di manifestazioni di una superiore regola di prevalenza dello spirito contrattuale sulla lettera ⁵⁵: la *natura contractus* starebbe alla base dell'interpretazione «funzionale», diretta a ricercare il significato del contratto «in coerenza con la causa concreta» ⁵⁶; e poiché la causa concreta emerge solo dalla lettura complessiva del negozio, unità delle clausole e natura del contratto sarebbero, tra loro, in relazione «circolare» ⁵⁷.

Ulteriore e condivisibile tesi poggia l'interpretazione funzionale sulla regola dell'art. 1363 c.c., anziché su quella dell'art. 1369 c.c., giacché quest'ultima si riferisce unicamente alle dichiarazioni plurivoche, sicché, qualora l'interpretazione funzionale poggiasse su di essa, «il momento causale, e quindi l'interesse perseguito dai contraenti, acquisirebbe rilievo solo in caso di dichiarazione ambigua» ⁵⁸.

Invero, l'art. 1369 c.c. condivide il principio interpretativo della *ratio contractus*, ma ne fa un'applicazione specifica ⁵⁹.

Lo specifico campo applicativo è quello dell'interpretazione «grammaticale», finalizzata a sciogliere i dubbi lessicali ⁶⁰.

Fra interpretazione complessiva *ex art.* 1363 c.c. e interpretazione gram-

⁵⁴ G. OPPO, *Profili dell'interpretazione oggettiva*, cit., 42 ss.

⁵⁵ A. CATADELLA, *Sul contenuto del contratto*, cit., 128-129.

⁵⁶ C.M. BIANCA, *Diritto civile*, III, *Il contratto*, Milano, 2000, 433.

⁵⁷ C.M. BIANCA, *Diritto civile*, III, *Il contratto*, cit., 433-434.

⁵⁸ C. SCOGNAMIGLIO, *Interpretazione del contratto*, cit., 331-332.

⁵⁹ M. CASELLA, *Il contratto e l'interpretazione*, Milano, 1961, 203.

⁶⁰ F. CARRESI, *Il contratto*, cit., 525-526.

maticale *ex art. 1369 c.c.* vi è una relazione di tipo gerarchico: la seconda risolve il dubbio linguistico eventualmente sopravvissuto alla prima.

Non si esclude vengano in rilievo differenti *rationes contractus*, potendo l'interpretazione grammaticale riferirsi alla causa formale, laddove l'interpretazione funzionale abbia mancato di ricostruire la causa concreta.

8. - Presunzione di significanza della clausola.

Per il richiamo alle clausole tutte («le une per mezzo delle altre»), l'art. 1363 c.c. è stato inteso come base di una doppia presunzione, che, nel contratto, «nulla sia stato detto di inutile», né vi siano «patti in contraddizione fra loro»⁶¹.

Concorrerebbero una presunzione di significanza della clausola e una presunzione di sistematicità del contratto.

Entrambe le presunzioni appaiono fragili, tuttavia, dacché ipostatizzano qualità bisognose, invece, di concreto riscontro.

Circa la presunzione di significanza, per affermare l'utilità interpretativa di una clausola – *scilicet*, «clausola-parte»⁶² –, occorre definire la pertinente «unità contrattuale», che deve essere un'«unità reale», innestata sull'unità della causa, e non un'«unità apparente», come per i negozi estranei in unico strumento o il contratto modificato da patto successivo⁶³.

Oltre che in rapporto all'unità negoziale, la significanza della clausola si misura in se stessa.

La significanza intrinseca parrebbe da escludere in una serie di ipotesi, nelle quali la clausola sembra mancare di ogni valenza interpretativa.

Tuttavia, una chiara inclinazione dottrinale estende lo spettro della rilevanza ermeneutica: si ammette l'effetto interpretativo della clausola iterativa di norma dispositiva, in quanto essa, sebbene pleonastica, manifeste-

⁶¹ G. STOLFI, *Teoria del negozio giuridico*, Padova, 1947, 233.

⁶² Distingue tra «clausola-parte», fondata sulla causa generale del contratto, e «clausola-negozio», fondata su una causa propria, seppur accessoria all'altra, M. FRAGALI, *Clausole, frammenti di clausole, rapporti fra clausole e negozio*, in *Giust. civ.*, 1959, I, 312 ss.

⁶³ M. GHIRON, *Dell'interpretazione dei contratti*, in M. D'AMELIO-E. FINZI (diretto da), *Codice civile. Libro delle obbligazioni. Commentario*, I, Firenze, 1948, 490.

rebbe la volontà delle parti ⁶⁴; si ammette l'effetto interpretativo della clausola meramente enunciativa, in quanto essa, sebbene discorsiva, specificherebbe l'interesse dei contraenti ⁶⁵; si ammette l'effetto interpretativo della clausola di stile, in quanto essa, sebbene rituale, sarebbe dotata di contenuto volitivo ⁶⁶; si ammette l'effetto interpretativo della clausola nulla, in quanto essa, sebbene invalida, concorrerebbe all'ufficio verificante del testo ⁶⁷.

Queste tesi andrebbero forse riconsiderate.

Certo, la significanza della clausola, e la sua stessa validità, emerge soltanto dall'intelligenza globale del contratto, sicché ogni proposizione negoziale deve essere immessa nel circuito ermeneutico, per testarne senso e valore. Tuttavia, la clausola della quale sia emersa l'insignificanza, o addirittura l'invalidità, non può rientrare nel calcolo interpretativo, giacché questo postula effetti negoziali, alla cui sistemazione è invero deputato.

L'andamento progressivo dell'*hermeneutische Zirkel* implica che, a un certo stadio, la clausola rivela l'insignificanza, o addirittura la nullità, sia espunta dal sistema di effetti istituito *ex contractu*.

9. - Presunzione di sistematicità del contratto.

Alla presunzione di sistematicità del contratto non è estranea la qualificazione della regola di interpretazione unitaria come regola essenzialmente logica.

Proprio chi afferma – in conclamato dissenso dall'opinione generale ⁶⁸ – la natura logica e non giuridica della regola *ex art. 1363 c.c.* definisce l'interpretazione globale come interpretazione «sistematica» e la vede dominata da un «principio di superiore coerenza» ⁶⁹.

D'altronde, lo scetticismo irtiano quanto al carattere strutturale dell'organicità del contratto viene respinto perché «la coerenza sistematica esprime

⁶⁴ A. CATAUDELLA, *Sul contenuto del contratto*, cit., 170 ss.

⁶⁵ C. SCOGNAMIGLIO, *Interpretazione del contratto*, cit., 326 ss.

⁶⁶ L. BIGLIAZZI GERI, *L'interpretazione del contratto*, 1991, rist., in P. SCHLESINGER-F.D. BUSNELLI (diretto da), *Codice civile. Commentario*, Milano, 2013, 183.

⁶⁷ R. SACCO, in R. SACCO-G. DE NOVA, *Il contratto*, II, 3^a ed., in R. SACCO (diretto da), *Trattato di diritto civile*, Torino, 2004, 393.

⁶⁸ F. CARRESI, *Il contratto*, cit., 519 ss.

⁶⁹ F. CARRESI, *Il contratto*, cit., 526-527.

la razionalità dell'operazione già secondo un canone di esperienza dell'agire umano e può quindi essere assunta come criterio di accertamento della volontà contrattuale»⁷⁰.

Quello scetticismo verso il teorema della coerenza naturale degli atti di autonomia rimane nondimeno.

Si reputa fuorviante l'accostamento bettiano fra «totalità» e «coerenza», l'una riguardando gli obblighi di metodo, l'altra il risultato potenziale⁷¹. Nell'ambito della critica alla funzione veritativa dell'interpretazione negoziale (c.d. dogma aletico)⁷², la coerenza non è una realtà epistemica, ma una «scelta politica»⁷³; l'art. 1363 c.c. non dà una norma di ricerca, ma una «norma di configurazione»⁷⁴.

Ne viene confermato che la regola dell'interpretazione sintetica ha natura squisitamente giuridica e non meramente logica.

In linea logica, sarebbe concepibile anche una regola di interpretazione analitica, che desse rilievo separato a ogni clausola, isolandola dalle altre. Lungi dall'obbedire a una necessità logica, la regola dell'interpretazione globale corrisponde a una finalità politica, volendo il legislatore favorire la tenuta del contratto, per promuoverne l'efficacia.

10. - Cogenza dell'art. 1363 c.c.

Pur logicamente non necessitata, la regola dell'interpretazione globale è giuridicamente cogente.

Se ne esclude la sussidiarietà rispetto al canone dell'interpretazione letterale, «poiché un'interpretazione analitica, che non tenga conto del senso complessivo dell'atto, comporta il rischio di fraintendere il significato delle singole clausole, le quali trovano spiegazione nella coerente regolamentazione dell'affare»⁷⁵.

Il fatto stesso che l'art. 1363 c.c. non menzioni il dubbio quale condizione

⁷⁰ C.M. BIANCA, *Diritto civile*, III, *Il contratto*, cit., 431, nt. 94.

⁷¹ A. RIZZI, *Interpretazione del contratto e dello statuto societario*, Milano, 2002, 373 ss.

⁷² A. RIZZI, *Interpretazione del contratto*, cit., 57 ss.

⁷³ A. RIZZI, *Interpretazione del contratto*, cit., 378 ss.

⁷⁴ A. RIZZI, *Interpretazione del contratto*, cit., 382 ss.

⁷⁵ C.M. BIANCA, *Sulla «sussidiarietà» dei criteri legali di interpretazione non letterale del contratto*, in *Studi in ricordo di A. Auricchio*, Napoli, 1983, 132-133.

di operatività del criterio sistematico testimonia la necessità della sua applicazione, diretta a vietare una ricostruzione negoziale «schizofrenica», e ciò a prescindere dalla caratterizzazione – oggettivistica o volontaristica – che di quel criterio intenda darsi ⁷⁶.

Alla base del divieto di «frantumazione» del contratto sta la «relatività del senso delle parole» ⁷⁷; «fra lettera e sistema non esiste rapporto di priorità», quindi, perché «anche la frase univoca e chiara deve essere verificata alla stregua del testo contrattuale visto nel suo insieme» ⁷⁸.

Il rango non sussidiario dell'interpretazione unitaria rispetto all'interpretazione letterale si correla al declino del brocardo *in claris non fit interpretatio*, l'inconsistenza del quale viene riferita a ciò, che la *claritas* non può precedere l'interpretazione, ma, eventualmente, segue a essa ⁷⁹.

Si aggiunge che l'interpretazione testuale di cui all'art. 1363 c.c. è sovraordinata all'interpretazione comportamentale di cui all'art. 1362, comma 2, c.c., poiché quest'ultima determina un ampliamento extratestuale del materiale interpretativo ⁸⁰.

Il canone sistematico incontrerebbe solo determinati limiti, «sostanziali» e «formali», gli uni connessi all'insignificanza della singola clausola, gli altri ai vincoli che il giudice-interprete riceve dal principio dispositivo ⁸¹.

Viene riconosciuta anche l'«interpretazione complessiva della clausola composta» ⁸², giacché la logica funzionale sottesa all'art. 1363 c.c. non avvince soltanto le varie clausole del medesimo contratto («coerenza

⁷⁶ A. BELVEDERE, *Testi e discorso nel diritto privato*, in *Ars interpretandi*, 1997, 150.

⁷⁷ L. MOSCO, *Principi sull'interpretazione dei negozi giuridici*, cit., 109-110.

⁷⁸ R. SACCO, in R. SACCO-G. DE NOVA, *Il contratto*, II, cit., 393.

⁷⁹ F. CARRESI, *Il contratto*, cit., 503.

⁸⁰ F. CARRESI, *Il contratto*, cit., 547 ss.; per la necessità applicativa del criterio comportamentistico, viceversa, G. LIOTTA, *Interpretazione del contratto e comportamento complessivo delle parti*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 1977, 969 ss.

⁸¹ F. CARRESI, *Dell'interpretazione del contratto*, in F. GALGANO (a cura di), *Commentario del codice civile Scialoja-Branca*, Bologna-Roma, 1992, 63-64; negata da alcuni per ossequio all'autonomia del giudice (P. SCHLESINGER, *Interpretazione del contratto e principio dispositivo*, in *Temi*, 1963, 1135 ss.), la rilevanza del principio dispositivo nell'interpretazione contrattuale è ammessa da altri per ossequio alla volontà delle parti (F. CARRESI, *Interpretazione del contratto e principio dispositivo*, in *Riv. dir. civ.*, 1988, I, 647 ss.).

⁸² M. FRAGALI, *Clausole, frammenti di clausole, rapporti fra clausole e negozio*, cit., 327.

esterna»), ma anche le varie parti della medesima clausola («coerenza interna») ⁸³.

È opportuno ribadire che l'essenzialità dell'interpretazione unitaria non poggia su una *ratio dialecticae*, ma su una *ratio legis*.

Non si tratta di una cogenza logica, ma di una cogenza giuridica, fondata sul nesso che l'art. 1363 c.c. stabilisce fra interpretazione e causa.

Pertinente a un *essentiale negotii*, qual è la causa, l'interpretazione sistematica è essenziale a sua volta.

Essenziale non solo perché la chiarezza letterale può rinvenirsi unicamente a lume della qualificazione causale; essenziale anche perché gli stessi contraenti mai potrebbero obbligare il giudice a interpretare il loro negozio *contra rationem* ⁸⁴.

11. - Orientamenti giurisprudenziali.

L'elaborazione giurisprudenziale intorno al canone dell'art. 1363 c.c. denuncia significative oscillazioni circa il rapporto che esso intrattiene col criterio letterale e col brocardo *in claris*.

Persiste un orientamento che subordina l'interpretazione sistematica all'accertata insufficienza dell'esegesi letterale ⁸⁵.

In una visione gradualistica, mentre i criteri strettamente interpretativi prevalgono sui criteri interpretativi-integrativi, tra i primi, fra i quali si annovera il criterio sistematico, prevale il criterio letterale, perché esso, in caso di utile impiego, disattiva tutti gli altri ⁸⁶.

Tuttavia, sembra rafforzarsi un'impostazione di matrice ermeneutica, più attenta alla circolarità del procedimento interpretativo.

⁸³ L. BIGLIAZZI GERI, *L'interpretazione del contratto*, cit., 176, nt. 21; per l'applicazione del «criterio di globalità» anche «fra elementi di una stessa clausola», oltre che fra le diverse clausole «quali unità elementari del testo contrattuale», V. ROPPO, *Il contratto*, 2^a ed., in G. IUDICA-P. ZATTI (a cura di), *Trattato di diritto privato*, Milano, 2011, 449.

⁸⁴ Le parti che si accordano per dare al contratto un significato estraneo al contesto non pongono in essere un negozio interpretativo, efficace *ex tunc*, ma un negozio modificativo, efficace *ex nunc* (A. GENTILI, *L'interpretazione autentica del contratto*, in *Contr. impr.*, 2001, 1096 ss.); esse possono stipulare un accordo di interpretazione o un accordo di modificazione, ma non possono inibire l'applicazione della regola *ex art. 1363 c.c.* (M. ONORATO, *L'accordo d'interpretazione*, Milano, 2009, 143 ss.).

⁸⁵ Cass. 30 settembre 2011, n. 19982, in *Mass. Foro it.*, 2011, 776.

⁸⁶ Cass. 11 marzo 2014, n. 5595, in *Nuova giur. civ. comm.*, 2014, I, 616.

Il divieto di interpretazione «atomistica», fondato sulla regola dell'art. 1363 c.c., viene ritenuto insensibile al principio *in claris*, giacché pure il «senso letterale delle parole» deve essere riferito all'intero testo della dichiarazione negoziale⁸⁷.

La clausola apparentemente univoca deve essere verificata nel circolo ermeneutico, partendo dal senso letterale e operando confronti progressivi, fino alla valutazione unitaria dell'atto⁸⁸.

Invero, «un'espressione *prima facie* chiara può non apparire più tale se collegata ad altre espressioni contenute nella stessa dichiarazione o posta in relazione al comportamento complessivo delle parti»⁸⁹.

La *claritas* deve emergere anche dall'impiego del canone *ex art.* 1363 c.c., in quanto senso letterale e senso complessivo rappresentano mezzi interpretativi necessitati⁹⁰.

A lume dell'art. 1363 c.c., «per senso letterale delle parole va intesa tutta la formulazione letterale della dichiarazione negoziale, in ogni sua parte ed in ogni parola che la compone, e non già in una parte soltanto, quale una singola clausola di un contratto composto di più clausole, dovendo il giudice collegare e raffrontare tra loro frasi e parole, al fine di chiarirne il significato»⁹¹.

In perfetto lessico ermeneutico, si afferma che l'interpretazione del contratto non è un «percorso lineare» dal testo all'intenzione, ma un «percorso circolare» fra testo, intenzione e contesto: «la regola *in claris non fit interpretatio* non è applicabile in presenza di clausole che, pur chiare se riguardate in sé, non siano coerenti con l'intenzione delle parti, per come desumibile dalle altre parti del contratto»⁹².

Il criterio sistematico pare affrancarsi dal tradizionale dominio del criterio letterale, rispetto a esso conquistando la parità di grado implicita nella logica circolare.

Il rafforzamento del parametro sistematico giunge a deprimere il parame-

⁸⁷ Cass. 21 febbraio 1995, n. 1877, in *Mass. Foro it.*, 1995, 252; Cass. 14 aprile 2006, n. 8876, in *Mass. Foro it.*, 2006, 1222.

⁸⁸ Cass. 14 novembre 2002, n. 16022, in *Mass. Foro it.*, 2002, 1188.

⁸⁹ Cass. 10 dicembre 2008, n. 29029, in *Giur. it.*, 2009, 2178.

⁹⁰ Cass. 3 giugno 2014, n. 12360, in *Mass. Foro it.*, 2014, 421.

⁹¹ Cass. 22 ottobre 2014, n. 22343, in *Corr. giur.*, 2015, 1375.

⁹² Cass. 9 dicembre 2014, n. 25840, in *Corr. giur.*, 2015, 1378.

tro comportamentale, che si dice utilizzabile solo quando l'altro, unitamente al canone letterale, sia inadeguato all'accertamento della comune intenzione⁹³.

La forza espansiva del criterio della globalità si manifesta anche in direzioni ulteriori.

In particolari settori negoziali, come nell'ambito della contrattazione collettiva, cui è insita la difficoltà dell'interpretazione letterale, al canone dell'art. 1363 c.c. viene riconosciuta un'istituzionale «preminenza»⁹⁴.

Si estende il testo interpretabile, assumendo che l'interpretazione complessiva non postuli la validità della clausola utilizzata come mezzo ermeneutico, in quanto, per ricostruire la volontà dei contraenti, la clausola non rileva nell'idoneità a produrre effetti giuridici, bensì sul piano del «mero fatto»⁹⁵.

Nitida è la tendenza a integrare nel circolo interpretativo sia le clausole che i documenti, tanto per le sequenze negoziali⁹⁶, quanto per le allegazioni contrattuali⁹⁷.

Il criterio dell'art. 1363 c.c. viene riferito anche alle porzioni di clausola: si ritiene violato quando il giudice interpreta frammenti letterali di una clausola ed esamina le altre clausole *ex post*⁹⁸; la clausola deve essere valutata nell'interezza, prima ancora di essere messa in relazione con le altre clausole⁹⁹.

Il criterio di globalità è altresì utilizzato come mezzo ricostruttivo di stampo causale, a esempio nell'interpretazione del negozio fideiussorio basata sul collegamento teleologico col negozio principale¹⁰⁰.

La teleologia dell'«operazione» è chiamata a governare l'interpretazione dei negozi in collegamento funzionale, «non potendo concepirsi che con-

⁹³ Cass. 19 maggio 2000, n. 6482, in *Mass. Foro it.*, 2000, 613; Cass. 14 novembre 2002, n. 16022, cit.

⁹⁴ Cass. 8 settembre 2005, n. 17844, in *Mass. Foro it.*, 2005, 1279; Cass. 21 marzo 2006, n. 6264, in *Mass. Foro it.*, 2006, 562; Cass. 21 maggio 2009, n. 11834, in *Mass. Foro it.*, 2009, 680.

⁹⁵ Cass. 18 gennaio 1978, n. 237, in *Mass. Foro it.*, 1978, 46; Cass. 2 ottobre 1998, n. 9789, in *Mass. Foro it.*, 1998, 1012.

⁹⁶ Cass. 7 ottobre 2010, n. 20817, in *Mass. Foro it.*, 2010, 912.

⁹⁷ Cass. 3 marzo 2014, n. 4934, in *Contratti*, 2014, 521.

⁹⁸ Cass. 4 maggio 2011, n. 9755, in *Mass. Foro it.*, 2011, 381.

⁹⁹ Cass. 17 dicembre 2012, n. 23208, in *Corr. giur.*, 2013, 1227.

¹⁰⁰ Cass. 4 novembre 2005, n. 21396, in *Contratti*, 2006, 663.

tratti collegati, i quali si trasmettono tutte le cause di nullità, annullamento, risoluzione, debbano poi essere atomisticamente considerati quando si tratti d'interpretarne il contenuto»¹⁰¹.

Per quanto l'interpretazione secondo «causa concreta» venga talora affidata piuttosto al criterio dell'art. 1369 c.c., inteso quale criterio «funzionale» di natura soggettiva¹⁰², non v'è dubbio che la declinazione causalista attribuisca al criterio sistematico una forte attitudine operativa, incline alla definizione delle strutture negoziali atipiche o complesse.

12. - L'interpretazione coerenziale.

«Operazione economica» è categoria della «complessità», fattore di eversione del tipo¹⁰³; perciò, essa agisce quale «criterio di selezione degli interessi rilevanti in chiave di interpretazione dell'atto di autonomia privata»¹⁰⁴. «Causa concreta» è categoria dell'«affare», fattore di individuazione del regolamento¹⁰⁵; perciò, «si pone essa stessa quale criterio ermeneutico»¹⁰⁶. I due schemi categoriali evidenziano un'analogia funzionale interpretativa, orientata a ricostruire la fattispecie contrattuale in una visione realistica del causalismo¹⁰⁷.

Il successo che queste nozioni riscuotono nel tempo presente attribuisce grande vitalità alla regola dell'interpretazione sistematica, dischiudendole ampie prospettive nel governo della complessità.

Possono esserne influenzate le tematiche del collegamento negoziale, della frode alla legge, del negozio indiretto e fiduciario, della simulazione

¹⁰¹ Cass. 9 dicembre 2014, n. 25840, cit.

¹⁰² Cass. 22 ottobre 2014, n. 22343, cit.

¹⁰³ E. GABRIELLI, *L'operazione economica nella teoria del contratto*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 2009, 905 ss.

¹⁰⁴ E. GABRIELLI, *L'operazione economica*, cit., 918-919.

¹⁰⁵ C.M. BIANCA, *Causa concreta del contratto e diritto effettivo*, in *Riv. dir. civ.*, 2014, 251 ss.

¹⁰⁶ C.M. BIANCA, *Causa concreta del contratto*, cit., 267.

¹⁰⁷ Per l'analisi della causa quale *Funktionsbegriff*, diretto alla «riconciliazione dell'ordine simbolico della volontà con l'ordine funzionale del mercato», M. BARCELLONA, *Della causa. Il contratto e la circolazione della ricchezza*, Padova, 2015, 143 ss.

contrattuale ¹⁰⁸; ma anche la questione della sequenza tra preliminare e definitivo ¹⁰⁹.

Quale regola di testo, la regola della globalità può decifrare non solo l'integrazione funzionale delle clausole di un negozio, ma anche l'integrazione funzionale delle clausole di più negozi: può decrittare, cioè, non solo il «co-testo», ma anche il «macro-testo» ¹¹⁰.

Sembrano riprodursi e generalizzarsi i motivi di preminenza del canone sistematico evidenziati a proposito dell'interpretazione dei contratti collettivi e normativi, nei quali, invero, la combinazione dei testi è un dato strutturale ¹¹¹.

Ulteriore conferma si trova nella disciplina dei rapporti di consumo, dove l'accertamento di vessatorietà è espressamente riportato alla dimensione contestuale e macro-testuale, atteso che la vessatorietà della singola clausola deve essere valutata con riferimento «alle altre clausole del contratto medesimo o di un altro collegato o da cui dipende» (art. 34, comma 1, cod. cons.).

Pur esaltando un canone dell'interpretazione storica, la linea evolutiva ora descritta non accentua punto la soggettivazione del *thema interpretandum*, che, anzi, si allontana dalla tradizionale concezione psicologica dell'intento e asseconda una più solida concezione materiale.

Regola di interpretazione logico-testuale, il canone sistematico introduce elementi di oggettivazione del metodo ermeneutico, giacché il senso unitario delle clausole non viene stabilito da un «criterio di corrispondenza», ma da un «criterio di coerenza» ¹¹²; tra i significati possibili, cioè, non vale quello che appare meglio «corrispondere al fatto volitivo», ma quello che offre il «massimo di coerenza» rispetto al materiale significante ¹¹³.

¹⁰⁸ C. SCOGNAMIGLIO, *Interpretazione del contratto*, cit., 431 ss.

¹⁰⁹ L. BIGLIAZZI GERI, *L'interpretazione del contratto*, cit., 179.

¹¹⁰ V. VELLUZZI, *Interpretazione sistematica e prassi giurisprudenziale*, Torino, 2002, 185, nt. 27; l'idea del macro-testo è ripresa, a proposito del collegamento negoziale, da M. PENNASILICO, *Contratto e interpretazione. Lineamenti di ermeneutica contrattuale*, 2^a ed., Torino, 2015, 16.

¹¹¹ A. GENTILI, *Sull'interpretazione dei contratti normativi*, in *Contr. impr.*, 1999, 1162 ss.

¹¹² A. GENTILI, *Sull'interpretazione dei contratti normativi*, cit., 1172-1173.

¹¹³ A. GENTILI, *Sull'interpretazione dei contratti normativi*, cit., 1189; nell'interpretazione della clausola normativa, quale clausola ad applicazione ripetuta, particolare valore significante ha il comportamento delle parti, alla luce del divieto di *venire contra factum proprium* (G. SICCHIERO, *L'interpretazione della clausola normativa*, in *Contr. impr.*, 2001, 98 ss.).

In questa prospettiva, la coerenza negoziale non è un ideale euristico, ma un ideale regolativo; essa non viene “scoperta” dall’azione interpretativa, quasi fosse consustanziale alla volontà dei contraenti, ma “regola” il conflitto interpretativo, provando ad appianare le difformità del testo.

Allora, per adesione agli estremi del coerentismo, l’interpretazione prescritta dall’art. 1363 c.c. potrebbe ridefinirsi “interpretazione coerenziale”. Il coerentismo fa premio sul corrispondentismo, quale teoria della scienza, giacché assume che ogni proposizione (*hic*, ogni clausola) sia da interpretare nella verificabile coerenza alle altre proposizioni (le altre clausole), anziché nell’inverificabile corrispondenza a una realtà trascendente (l’intento soggettivo) ¹¹⁴.

Essendo una teoria “debole”, la teoria coerentista formula un imperativo di umiltà, dacché l’interprete non può troncare il procedimento ermeneutico con argomenti veritativi, adducendo di aver rinvenuto già dalla lettera della clausola l’intento soggettivo che vi “corrisponde” ¹¹⁵.

Il criterio sistematico non è affatto sussidiario rispetto al criterio letterale, l’art. 1363 c.c. stabilendo una regola di applicazione necessaria.

Ancora di recente, una dottrina ha inteso limitare l’operatività di questa regola all’interpretazione della clausola dubbia, la cui polisemia sia stata rivelata dal metodo letterale ¹¹⁶.

Continua a valere l’obiezione che l’art. 1363 c.c. non fa alcun riferimento alla dubbiozza della clausola, ponendo, invece, una regola coesenziale alla funzione stessa del procedimento ermeneutico ¹¹⁷; la circolarità del quale mai legittima a saltare il passaggio causale ¹¹⁸.

La circolarità del procedimento ermeneutico, se impedisce di subordinare

¹¹⁴ Sulla dialettica fra teoria coerentista e teoria corrispondentista, G. PINO, *Coerenza e verità nell’argomentazione giuridica. Alcune riflessioni*, in *Riv. int. fil. dir.*, 1998, 84 ss.

¹¹⁵ In chiave ermeneutica, l’art. 1363 c.c. istituisce un procedimento circolare finalizzato alla progressiva correzione dell’attribuzione di senso: F. PETRILLO, *Interpretazione degli atti giuridici e correzione ermeneutica*, Torino, 2011, 172 ss.

¹¹⁶ M. D’AURIA, *Il rilievo giuridico del metodo letterale nell’interpretazione contrattuale*, in *Riv. dir. civ.*, 2014, 273 ss.; peraltro, sulla coerenza funzionale degli indici testuali e contestuali nella prospettiva dell’operazione economica e della causa concreta, Id., *Causa in concreto, operazione economica e procedimento ermeneutico contrattuale: spunti di riflessione*, in *Corr. giur.*, 2015, 1382 ss.

¹¹⁷ C. SCOGNAMIGLIO, *Interpretazione del contratto*, cit., 330.

¹¹⁸ C. SCOGNAMIGLIO, *Interpretazione del contratto*, cit., 333-334.

il criterio sistematico al criterio letterale, pure impedisce di sovraordinarlo al criterio comportamentale.

A ben vedere, il comportamento dei contraenti partecipa del medesimo “sistema interpretabile” cui appartiene il testo delle clausole.

Quindi, dovrebbe essere ripensata la tesi che antepone gerarchicamente la regola dell'art. 1363 c.c. alla regola dell'art. 1362, comma 2, c.c.

Nel proprio interno, la diade del criterio testuale e del criterio comportamentale – entrambi criteri di interpretazione soggettiva¹¹⁹ – non è governata da una relazione gerarchica, ma da una relazione circolare.

Una relazione gerarchica si attiva solo all'esterno di quei criteri, laddove essi abbiano fallito la loro missione.

Il criterio sistematico fallisce quando le clausole manifestano un'«incoerenza irriducibile»¹²⁰, quando appaia inattuabile finanche un «senso complessivo prevalente»¹²¹.

Fintantoché le clausole possono essere armonizzate intorno a un nucleo causale in grado di ridurle a sistema, la regola dell'art. 1363 c.c. raggiunge lo scopo.

Qualora ciò non sia possibile, né soccorra l'interpretazione *ex fide bona*, opera l'interpretazione storica o integrativa, che prescinde dalla volontà delle parti.

Sembra necessario ribadire che l'interpretazione coerenziale definisce la volontà delle parti non per come si è formata in senso psicologico, ma per come si è oggettivata in un sistema di effetti.

Allora, nel calcolo ermeneutico deve inserirsi anche la clausola imposta *ex art.* 1339 c.c., dacché essa, sebbene prescinde dalla volontà delle parti,

¹¹⁹ La comune natura soggettiva del criterio sistematico e del criterio comportamentale è largamente condivisa, anche se, talora, al primo viene attribuito carattere «logico» e al secondo carattere «storico»: F. GALGANO, *Trattato di diritto civile*, 3^a ed., II, Padova, 2015, 515 ss.; la pertinenza della regola *ex art.* 1363 c.c. all'interpretazione soggettiva non è stata scalfita dalla lettura relativistica, che a quella regola conferisce natura variabile, soggettiva od oggettiva: V. RIZZO, *Interpretazione dei contratti e relatività delle sue regole*, Napoli, 1985, 500; si ipotizza, comunque, che la relatività incida sull'estensione del materiale interpretativo, ampliandola nell'accertamento della comune intenzione delle parti e restringendola nella definizione del profilo causale del negozio: F. ASTONE, *Sub art. 1363*, in E. GABRIELLI (diretto da), *Commentario del codice civile*, Torino, 2011, 465 ss.

¹²⁰ L. BIGLIAZZI GERI, *L'interpretazione del contratto*, cit., 174.

¹²¹ F. ASTONE, *Sub art. 1363*, cit., 452.

concorre a regolarne gli interessi, producendo effetti da armonizzare in sistema ¹²².

Inoltre, il contratto non deve essere parcellizzato dall'interprete riguardo a oggetti specifici, la coerenza regolativa non potendo riferirsi che al sistema effettuale tutt'intero ¹²³.

Da ultimo, l'interpretazione coerenza ignora la clausola rivelatasi nulla, giacché questa, sebbene possa manifestare la volontà delle parti, è indifferente al sistema degli effetti (*quod nullum est nullum producit effectum*) ¹²⁴. Ovviamente, se può denunciare un'irriducibile incoerenza, l'interpretazione sistematica può anche validare coerenze alternative, sistemi effettuali differenti e però compatibili con la volontà oggettivata.

L'interpretazione coerenza non è in grado di optare tra queste alternative, poiché ognuna di esse risulta assistita da coerenza quale non-contraddizione (*consistency*) ¹²⁵.

Come nell'ipotesi di incoerenza irriducibile, anche nell'ipotesi di coerenze alternative è necessario ricorrere ai principi dell'interpretazione storica o integrativa; tra questi, il principio di conservazione, che, tra diverse opzioni coerenti, elegge l'opzione di massimo effetto ¹²⁶.

¹²² Per la necessità di interpretare anche la clausola eterodeterminata, G. SICCHIERO, *La clausola contrattuale*, Padova, 2003, 131 ss.; sull'applicazione dell'art. 1363 c.c. alle clausole integrate ex artt. 1339 e 1374 c.c., nella prospettiva della causa concreta, M. PENNASILICO, *Contratto e interpretazione*, cit., 16.

¹²³ Per una critica dell'«interpretazione sistematica parziale», G. SICCHIERO, *La clausola contrattuale*, cit., 144 ss.

¹²⁴ Ciò anche per la clausola di stile, ove sia nulla per indeterminabilità dell'oggetto (E. CARBONE, *Le clausole di stile nei negozi giuridici: interpretazione utile e vizio oggettivo*, in *Nuova giur. civ. comm.*, 2015, II, 68 ss.); da quest'angolo prospettico, sembra contraddittorio attribuire valenza interpretativa alle clausole nulle e negarla alle clausole di stile (così, tuttavia, A. GENTILI, *Senso e consenso. Storia, teoria e tecnica dell'interpretazione dei contratti*, II, Torino, 2015, 561-562).

¹²⁵ A. GENTILI, *Senso e consenso*, cit., 563.

¹²⁶ E. CARBONE, *Sulla teoria del massimo effetto nell'interpretazione dei contratti*, in *Riv. dir. civ.*, 2015, 1419 ss.